



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 215 del 10 NOV. 2011

OGGETTO: Causa " Carpita Pietro c/ Provincia Regionale di Messina ". Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio. Conferimento incarico difensivo ad un Legale di fiducia dell'Ente. Impegno di spesa di € 2.200,00.

L'anno duemilaundici il giorno Dieci del mese di NOVEMBRE nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

PRESENTE

1.	Presidente On. Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO	<u>SI</u>
2.	Assessore Dott. Antonino	TERRANOVA	<u>No</u>
3.	Assessore Dott. Michele	BISIGNANO	<u>SI</u>
4.	Assessore Sig. Renato	FICHERA	<u>No</u>
5.	Assessore Dott. Rosario	CATALFAMO	<u>No</u>
6.	Assessore <u>Sig. Dr.</u> Carmelo	TORRE	<u>SI</u>
7.	Assessore Dott. Pasquale	MONEA	<u>SI</u>
8.	Assessore Dott. Salvatore	SCHEMBRI	<u>SI</u>
9.	Assessore Prof. Giuseppe	DI BARTOLO	<u>SI</u>
10.	Assessore Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>SI</u>
11.	Assessore Dott. Maria	PERRONE	<u>SI</u>
12.	Assessore Sig. Giuseppe	MARTELLI	<u>SI</u>
13.	Assessore Dott. Mario	D'AGOSTINO	<u>No</u>
14.	Assessore Dott. Rosario	VENTIMIGLIA	<u>No</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Avv. Anna Maria TRIPODO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL.;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

1° Dipartimento

U.D. Affari Legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie

U.O. Legale e contenzioso – U.O. Studi e consulenze giuridiche

Dirigente avv. Anna Maria Tripodo

OGGETTO: Causa “ Carpita Pietro c/ Provincia Regionale di Messina “. Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio. Conferimento incarico difensivo ad un Legale di fiducia dell'Ente. Impegno di spesa di € 2.200,00.

PROPOSTA

PREMESSO che avverso l'ordinanza del 4.2.2011, con cui il Giudice e del Lavoro di Messina, in composizione monocratica, ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da Carpita Pietro, sancendo la legittimità del collocamento in quiescenza operato da questa Provincia, il medesimo ricorrente ha proposto reclamo al Collegio, ottenendo, con ordinanza del 27.4.2011, un pronuncia a lui favorevole, con ordine per la Provincia di trattenerlo in servizio sino al 31.1.2012;

RILEVATO che sebbene predisposte dal competente U.D. le deliberazioni che autorizzavano il Sig. Presidente a stare in giudizio non risultano essere state sottoposte alla Giunta Provinciale e che, pertanto, ora per allora, detta autorizzazione deve essere deliberata, posto che la Provincia in entrambe la fasi cautelari si è costituita resistendo alla pretesa, con procura del Sig. Presidente rilasciata ad un Legale di fiducia;

RITENUTO che per l'attività relativa ai due ricorsi il compenso lordo da corrispondere al libero professionista è presuntivamente pari a € 2.200,00= comprensivi di c.p.a. ed i.v.a., quest'ultima se dovuta, da **imputare** al codice 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2011;

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

VISTO il d.l. n. 223/06 convertito con l. n. 248 del 04.08.06;

VISTO lo Statuto Provinciale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;

AUTORIZZARE, ora per allora, il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale a resistere ai due ricorsi cautelari (ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. e reclamo) proposti innanzi al Tribunale di Messina, in funzione di Giudice del Lavoro dal Dr. Pietro Carpita contro quest'Ente, e a conferire i relativi incarichi difensivi ad un Legale di fiducia al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

DARE ATTO che per tale attività il compenso da corrispondere al libero professionista è pari a € 2.200,00= comprensivi di C.P.A. e I.V.A., quest'ultima se dovuta;


IMPUTARE la somma complessiva di € 2.200,00 sul cod. 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2011;

DARE MANDATO al Dirigente del 1° Dipartimento U.D. Affari Legali, U.O. Legale e Contenzioso, di porre in essere gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento.

ALLEGATI:

Messina,


Il Funzionario



IL DIRIGENTE



IL Presidente e/o L'Assessore



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 – 2000, si esprime parere:
FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Messina, _____

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 – 2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

Messina, _____

IL RAGIONIERE GENERALE

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI

Impegno n. 1075 Atto _____ del _____

Importo € 2200,00

Disponibilità Cap. 2250 Bil. 2011

Messina 2/11/11 Il Funzionario

Messina, _____

IL RAGIONIERE GENERALE

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to **On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO**

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to **Dott. Michele BISIGNANO**

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to **Avv. Anna Maria TRIPODO**

Il presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____

L'ADDETTO

f.to _____

L'ADDETTO

f.to _____

Messina li. _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

che la presente deliberazione 1 pubblicata all'Albo di questa Provincia il **13 NOV. 2011** giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla residenza Provinciale, addì **11 NOV. 2011**



IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

1263
u

TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

RECLAMO

Per il Dott. CARPITA PIETRO, nato a Gallodoro (Me) il 2 Gennaio 1946, e residente in Messina Contrada Citola Complesso Pilone C7, C.F. CRP PTR 46A02 D885F, rappresentato e difeso per procura speciale a margine del ricorso R.g. 369/2011 dall'Avv. Mario Intilisano del foro di Messina ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Messina, Via San Filippo Bianchi n° 54,

009143
522

CONTRO

LA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA,

E NEI CONFRONTI

INPDAP MESSINA

AVVERSO

l'ordinanza del Giudice del Lavoro, Dott.ssa Di Bella, resa nel giudizio di cui all'articolo 700 Cpc, R.g. 369/2011, depositata il 04.02.2011 e comunicata il 18 Febbraio 2011, con la quale si rigetta il ricorso proposto e si compensano fra le parti le spese di giudizio;

SI PREMETTE

Il ricorrente, dipendente della Provincia Regionale di Messina sin dal 1 Ottobre 1974, ha ricoperto sino al 31 Gennaio 2011 l'incarico di Comandante della Polizia Provinciale.

In conseguenza del riscatto del periodo di laurea e del servizio di leva al 31 Gennaio 2011 possedeva complessivamente 39 anni 10 mesi e 23 giorni di contribuzione utile ai fini pensionistici.

In data 2 Gennaio 2011 compiva 65 anni di età.

La Provincia Regionale, con determinazione dirigenziale n° 1139 del 25 Ottobre 2010 (mai formalmente notificata al ricorrente), statuiva il collocamento in quiescenza del predetto con decorrenza dal 01.02.2011 per compimento del 65° anno di età al 02.01.2011.

Il ricorrente ritenendo che a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 31.05.2010 n° 78 che all'art. 12 comma 1 recita "*I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'art. 22 ter comma 1 del D.L. 1 Luglio 2009 n° 78, convertito con modificazioni con Legge 3 Agosto 2009 n° 102 e successive modificazioni e integrazioni, per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti*" chiedeva con nota del 14.12.2010 l'annullamento in autotutela della predetta determinazione.

Chiariva nella predetta richiesta di annullamento che non avendo egli richiesto in alcun modo il collocamento in quiescenza ed essendo lo stesso stato disposto d'ufficio per raggiungimento del limite massimo di età di 65 anni trovava piena applicazione la disposizione sopra richiamata con la conseguenza che lo stesso doveva essere trattenuto in servizio sino al 31.01.2012 (ossia 12 mesi dopo la data prevista di decorrenza del trattamento

pensionistico).

Alla predetta nota non veniva dato alcun riscontro ed il ricorrente veniva di fatto collocato in ferie d'ufficio dal 3 Gennaio 2011.

Veniva anche chiarito nella detta richiesta di annullamento l'erroneità dell'assunto della Provincia Regionale che, facendo riferimento ad una nota Inpdap, riteneva che l'aver maturato in data antecedente al 31.12.2010 i requisiti prescritti per il pensionamento di anzianità (c.d. quota 95) determinava la non applicazione della predetta postergazione.

Si evidenziava, infatti, che la detta disposizione non poteva trovare applicazione per coloro che come il ricorrente, non avessero chiesto il collocamento in quiescenza (ossia non si fossero dimessi) e fossero stati collocati d'ufficio per l'avvenuto raggiungimento dei requisiti anagrafici.

Con ricorso d'urgenza depositato il 21.01.2011, non essendo stato annullato il detto provvedimento ed essendo imminente il collocamento in quiescenza (01.02.2011), il ricorrente chiedeva l'emanazione di un ordine giudiziale.

Fissata la comparizione delle parti per 28.01.2011 (ed autorizzata la notifica a mezzo fax) si costituiva in giudizio la Provincia Regionale (e restava contumace l'Inpdap).

All'udienza del 1 Febbraio 2011 la causa veniva assegnata in riserva e con ordinanza del 4 Febbraio 2011, comunicata il 18.02.2011, veniva rigettato il ricorso e compensate le spese.

Il Tribunale riteneva che la norma richiamata dal ricorrente facesse riferimento alla pensione di vecchiaia ma che il ricorrente avesse conseguito il

diritto alla pensione di anzianità e che, comunque, l'obiettivo di riduzione della spesa (cui era finalizzato il D.L. 78/2010) era in contrasto con il permettere il permanere in servizio di un soggetto come il ricorrente che aveva maturato 39 anni, 10 mesi e 23 giorni di contribuzione.

Concludeva aggiungendo che, essendo concessa (a discrezione dell'Amministrazione) la possibilità di permanere in servizio per un ulteriore biennio oltre il compimento del 65° anno di età, non sussistevano i presupposti per l'accoglimento della domanda non avendo il ricorrente proposto tale domanda.

Avverso la predetta ordinanza si propone il presente reclamo affidato ai seguenti,

MOTIVI DI DIRITTO

1. Erroneità dell'ordinanza impugnata:

- a) **Differenza fra la pensione di anzianità e la pensione di vecchiaia;**
- b) **Obiettivo di riduzione della spesa pubblica pensionistica (ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Legge 335/2005) del D.L. 78/2010 e giammai di riduzione della spesa pubblica;**

2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del D.L. 31.05.2010 convertito in Legge 30 Luglio 2010 n° 122;

L'ordinanza oggi reclamata è erronea.

Il Tribunale, infatti, ha rigettato la domanda (ritenendo non sussistente il fumus boni juris) travisando sia il titolo di collocamento in quiescenza del

ricorrente (pensione di vecchiaia e non di anzianità) sia l'obiettivo realizzato dal D.L. 78/2010.

Orbene, prima di ribadire la fondatezza delle ragioni del ricorrente (oggi reclamante) va chiarita la differenza fra la pensione di vecchiaia e quella di anzianità:

Il sito Inpdap, chiarisce, che:

Presupposto della pensione di vecchiaia è il raggiungimento dell'età anagrafica prescritta (65 anni per gli uomini) ed una contribuzione minima di anni 20.

Presupposto della pensione di anzianità è il raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti per l'anno considerato, ovvero indipendentemente dall'età, almeno 40 anni di anzianità contributiva, nonché avere presentato la domanda di risoluzione del contratto di lavoro alla propria amministrazione nel rispetto dei termini di preavviso previsti dal contratto.

La pensione di anzianità spetta a tutti i dipendenti iscritti all'Inpdap che per qualunque motivo, inabilità esclusa, cessano dal servizio prima di raggiungere il limite d'età stabilito per la pensione di vecchiaia.

A seguito delle varie riforme intervenute negli ultimi tempi è stato aggiunto alle precedenti ipotesi di cessazione d'ufficio del rapporto di lavoro (compimento del 65° anno di età) anche la facoltà, prima esclusa (si veda articolo 72 del D.L. 112/2008), concessa alle pubbliche amministrazioni di risolvere il rapporto di lavoro con il dipendente che matura 40 anni di anzianità contributiva (L'esercizio di tale facoltà è consentita nel rispetto del

termine di preavviso di 6 mesi e prima della detta disposizione, il collocamento in quiescenza dei dipendenti pubblici al raggiungimento del tetto della anzianità contributiva era precluso alle p.a.).

Appare quindi evidente che nel caso del Dott. Carpita non essendosi lo stesso dimesso e non avendo lo stesso compiuto 40 anni di anzianità contributiva non possa che parlarsi di pensionamento per vecchiaia (e giammai di anzianità).

Va ancora chiarito che l'articolo 1 comma 5 della Legge 335/95 (disatteso completamente dal Tribunale) prescrive che *"Nel triennio 1996-1998, qualora non siano realizzati gli obiettivi quantitativi di contenimento della spesa previdenziale di cui alla allegata tabella 1, il Governo della Repubblica adotta misure di modificazione dei parametri dell'ordinamento previdenziale necessarie a ripristinare, a decorrere dall'anno di riferimento della medesima manovra finanziaria, il pieno rispetto degli obiettivi finanziari di cui alla tabella predetta. Le modifiche dei parametri devono riguardare i singoli comparti nei quali si sono verificati gli scostamenti. Ai fini del riequilibrio finanziario del sistema previdenziale non può prevedersi l'aumento delle entrate se non per il limitato periodo necessario alla produzione degli effetti derivanti dalla predetta modifica dei parametri e nel comparto in cui si verifica lo scostamento. A decorrere dal 1998, nel documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in apposita sezione nella parte dedicata agli andamenti tendenziali, sono analizzate le proiezioni per il successivo decennio della spesa previdenziale. Ove si riscontrino scostamenti al*

percorso di riequilibrio previsto dal comma 3, nella parte dedicata alla definizione degli obiettivi, ovvero, risulti tendenzialmente in peggioramento l'equilibrio patrimoniale e finanziario dei singoli fondi del sistema previdenziale obbligatorio, sono indicate le correzioni da apportare alla presente legge con apposito provvedimento. Per quanto previsto dal presente comma il Governo si avvale del Nucleo di valutazione per la spesa previdenziale di cui al comma 44 che, a tal fine, è tenuto a predisporre una serie di indicatori idonei a valutare la dinamica dell'equilibrio finanziario relativo ai flussi previdenziali di ciascuna gestione del sistema previdenziale obbligatorio.

La tabella allegata alla predetta disposizione normativa prevedeva in sostanza che la spesa pensionistica non dovesse superare una determinata percentuale del PIL e che qualora la superasse si dovessero operare dei correttivi al sistema di accesso al pensionamento.

Ed in quest'ottica (essendo stati superati i parametri di rapporto Pil/Spesa pensionistica) il Governo con il D.L 78/2010 ha apportato le misure correttive, spostando la decorrenza dei trattamenti di quiescenza d'ufficio (pensionamento di vecchiaia) ad un massimo di 12-24 mesi dal raggiungimento dei requisiti, sostituendo alle quattro finestre fisse previste una sola finestra c.d. mobile.

Da qui la normativa oggetto del presente giudizio che sancisce che "I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'art. 22 ter comma 1 del

D.L. 1 Luglio 2009 n° 78, convertito con modificazioni con Legge 3 Agosto 2009 n° 102 e successive modificazioni e integrazioni, per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti".

Il ricorrente (oggi reclamante) ha conseguito in data 02.01.2011 (compimento del 65° anno di età) *il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia* e la Provincia ha deciso di sciogliere il rapporto di lavoro anche se il ricorrente non aveva maturato la massima anzianità contributiva.

Ma la disposizione in esame prescrive che coloro che conseguono dopo il 31.12.2010 il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti".

Appare evidente che il ricorrente possa accedere al pensionamento solo dopo 1 anno dalla maturazione dei requisiti e quindi il 01.02.2012 (ovvero il 02.01.2012).

Cosa ben diversa è se il ricorrente decidesse di dimettersi dal servizio (e non quindi posto d'ufficio in quiescenza) poiché in detta ipotesi egli avrebbe diritto al conseguimento della pensione di anzianità.

Ma come chiarito sopra la pensione di anzianità prescrive (quale requisito di accesso) le dimissioni dal servizio presentate dal dipendente. Il Dott. Carpita non ha mai presentato le dette dimissioni né ha intenzione di

farlo.

In sostanza (e qui sta l'errore compiuto dalla Provincia Regionale e dal Tribunale) è il titolo di accesso al pensionamento (collocamento a riposo d'ufficio o dimissioni) che ne determina le regole di liquidazione del trattamento pensionistico (vecchiaia o anzianità).

Se il soggetto (che abbia già maturato alla data del 31.12.2010 i requisiti per l'accesso al pensionamento di anzianità o vecchiaia) si dimetterà egli avrà diritto al conseguimento del trattamento di pensione di anzianità secondo le regole precedenti (in quanto il diritto all'accesso al pensionamento era già stato maturato) se non si dimetterà potrà essere collocato a riposo d'ufficio ma il diritto al pensionamento di vecchiaia sarà soggetto alle regole del pensionamento di vecchiaia.

Infatti, se il soggetto matura i requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia dopo il 31.12.2010, nell'ipotesi in cui venga collocato d'ufficio in quiescenza, troverà applicazione la nuova normativa e dovrà essere comunque trattenuto in servizio per un anno dopo la maturazione dei requisiti.

Non vi è dubbio quindi che il ricorrente non possa essere collocato in quiescenza (se non fra 12 mesi) e che lo stesso non potrà che conseguire solo con decorrenza dal 01.02.2012 (ovvero 02.01.2012) il trattamento pensionistico.

La ratio della predetta disposizione normativa (ispirata certamente ad evitare l'aggravamento della spesa pubblica pensionistica e ridurre l'accesso massiccio al pensionamento per vecchiaia) è infatti quello di postergare l'accesso alla pensione ai cittadini che compiranno 65 anni dal 2011 in poi

(come nella fattispecie).

Non si comprenderebbe, infatti, perché la normativa in questione preveda tutta una serie di deroghe (anche numeriche e per altre ipotesi) per le quali non trova applicazione la postergazione del trattamento di quiescenza.

La quota 95 (età + anni di servizio) per l'accesso al pensionamento di anzianità è facilmente raggiungibile per coloro che hanno 64 anni (sono sufficienti solo 31 anni di servizio).

Appare quindi evidente che la ratio della detta norma (da cui ci si aspetta una riduzione del rapporto Pil/spesa pensionistica del 0,2 %), che disponeva per gli anni dal 2011 in poi non fosse (e potesse essere) ispirata a lasciare (comunque) aperto l'accesso al pensionamento di vecchiaia ai detti soggetti.

Non ci si sarebbe mossi per decreto legge (che richiede requisiti di urgenza) per ottenere un effetto nullo o quasi atteso che, così come interpretato, non avrebbe trovato applicazione alcuna.

Il ricorrente è stato invitato dalla Provincia Regionale a presentarsi presso gli uffici per completare gli adempimenti per il conseguimento della pensione e *sottoscrivere la domanda di pensione per vecchiaia*, confermando così che il titolo di accesso al pensionamento dello stesso è la pensione di vecchiaia (per la quale la decorrenza ex D.L 78/2010 è postergata di un anno).

Alla luce di quanto sopra esposto appare evidente l'erroneità del provvedimento del Tribunale di Messina che, sia confondendo le due distinte ipotesi di pensionamento per vecchiaia e per anzianità, sia ritenendo che

l'obiettivo del legislatore fosse la semplice riduzione della spesa pubblica (che è neutra) e non della spesa pubblica pensionistica in relazione al Pil, ha rigettato le domande proposte.

Si deve aggiungere, ancora, che anche l'ultimo inciso della motivazione secondo cui il ricorrente non avrebbe richiesto il trattenimento in servizio è influente ai fini della decisione.

Infatti (a parte che la Provincia ha rigettato tutte le dette domande di trattenimento in servizio) alla data in cui detta domanda poteva essere presentata (sei mesi prima di compiere 65 anni di età ed ossia il 30.06.2010) il D.L. 78/2010 era già entrato in vigore e pertanto *ex lege* era stata disposta (secondo l'interpretazione del ricorrente) la postergazione per un ulteriore anno del rapporto di lavoro.

DANNO GRAVE ED IRREPARABILE

Il ricorrente, è attualmente senza stipendio e senza pensione.

Stante così le cose si troverebbe per un anno senza retribuzione (essendo stato collocato in quiescenza) e senza pensione, avendone diritto solo un anno dopo la maturazione del diritto all'accesso.

Da qui la necessità dell'emanazione di un provvedimento cautelare che disponga il trattenimento in servizio del ricorrente sino alla data del 01.02.2012 (ovvero 02.01.2012).

Non può esservi dubbio, infatti, che il tempo necessario per far valere i diritti del Dott. Carpita in via ordinaria verrebbe a crearsi un gravissimo ed irreparabile danno.

Egli, infatti, non percepirebbe né lo stipendio (per essere stato collocato

in quiescenza) né la pensione (per non avere conseguito il diritto) con le connesse conseguenze di sopravvivenza.

Peraltro, allo stato, è in corso presso la Provincia Regionale una complessa ristrutturazione degli incarichi e delle connesse retribuzioni di posizione e di risultato, cui il ricorrente, non essendo considerato in servizio, verrebbe ad essere esclusi dalla vicedirigenza.

E certamente il ricorso ordinario non potrebbe essere definito in meno di 10-16 mesi con l'inutilità di un provvedimento di accoglimento successivo.

Il presente reclamo (così come il ricorso d'urgenza) si notificherà anche all'Inpdap di Messina al fine di renderlo edotto della predetta situazione e di consentire un'intervento in giudizio, essendo l'erogazione del trattamento di quiescenza di esclusiva competenza di questi.

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione e difesa,

- 1) In totale riforma dell'ordinanza reclamata, ritenere e dichiarare che il ricorrente abbia diritto al conseguimento del trattamento di quiescenza con decorrenza dal 01.02.2012 e conseguentemente disporre per il periodo dal 01.02.2011 sino al 31.01.2012 il trattenimento in servizio con le medesime mansioni e funzioni esplicate, salvi i successivi provvedimenti di ristrutturazione;
- 2) Conseguentemente, disapplicare, annullare e/o revocare la determinazione della Provincia Regionale che dispone la cessazione dal servizio con decorrenza dal 01.02.2011;
- 3) Con vittoria di spese e compensi di difesa del doppio grado di giudizio;


Ai sensi del T.U. sulle spese di Giustizia si dichiara che il presente giudizio è
esente da contributo unificato trattandosi di controversia in materia di lavoro.

Messina, 1 Marzo 2011

(Avv. Mario Intilisano)

Depositato in Cancelleria il

03/3/11


Il Cancelliere

U. CANCELLIERE
UFFICIO CANCELLERIA

TRIBUNALE DI MESSINA
COLLEGIO LAVORO

Il Presidente della Sezione Lavoro,


Letto il ricorso che precede designa relatore il dott. *San Solino*

Ordina la comparizione delle parti per l'udienza del *14/4/11* ore 10,30
in camera di consiglio.


Dispone che il ricorso ed il presente decreto siano notificati dal ricorrente alla
controparte entro il *26/3/11*

Messina li *7/3/11*

Il Cancelliere



Il Presidente




COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Messina, li **11 MAR. 2011**

Il Cancelliere

OPERATORE B1
Faraci Rosaria



RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza come in atti io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'U.N.E.P. presso la Corte d'Appello di Messina, ho notificato copia del presente atto, da me collazionato e firmato a:

- 1) Avv. Antonino Li Causi, difensore della Provincia Regionale di Messina, presso il suo studio in Messina, Via della Zecca 18, ivi

consegnandolo a mani di mani proprie *[Handwritten signature]*
mani del collega addetto allo studio Avv.
mani della Segreteria

data *26-03-11*



L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
CHINDEMI

- 2) Inpdap, Sede di Messina, in persona del Direttore p.t., presso la sede in Messina Via T Capra, ivi consegnandolo a mani di

TRIBUNALE DI MESSINA

R.G. 1263/111
C.O. 12584

Il Tribunale di Messina, sezione Lavoro,
composto dai sigg.ri :

- 1) Dr. G. D'Uva
- 2) Dr. A. Santalucia
- 3) L. Romeo

PRESIDENTE
GIUDICE rel.
GIUDICE

Letto il reclamo proposto da Carpita Pietro c/ Provincia Regionale di Messina avverso l'ordinanza del G.L. del 4/2/2011

Letti gli atti del procedimento n. 1263/2011 R.G. sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14.4.2011 e decidendo nella camera di consiglio del 21.4.2011 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il ricorrente, odierno reclamante, lamenta che il Giudice di I cure abbia errato nel rigettare l'istanza cautelare diretta al riconoscimento del suo diritto ex art 12 D.L. n. 78/2010 ad essere trattenuto in servizio sino al 31.1.2002 ossia 12 mesi dopo il compimento del 65^o anno di età. A sostegno del reclamo deduce che il Tribunale ha travisato sia il suo titolo di collocamento in quiescenza (pensione di vecchiaia e non di anzianità) sia l'obiettivo di contenimento della spesa pensionistica realizzato dal citato decreto legge n. 78/2010 -
Atteso il carattere meramente interpretativo della questione oggetto del contendere ai fini della sua risoluzione occorre muovere dalla normativa di riferimento.

L'art 12 del dl n. 78 con in legge n. 122/2010 al I co così recita :< I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle età' previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico):

- a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti>.

Il tenore letterale della disposizione evidenzia chiaramente che per chi raggiunge la massima età lavorativa nel 2001 la decorrenza del trattamento pensionistico viene slittata di un anno. A fronte di tale univoco dato testuale la tesi sostenuta dalla Provincia, in adesione ad una circolare esplicativa Inpdap, secondo cui il conseguimento in data antecedente al 31.12.2010 dei requisiti



prescritti per il pensionamento d'anzianità (c.d. quota 95) impedisce l'applicazione della predetta postergazione, tesi fatta propria dal primo giudice, non si presenta a parere del Collegio condivisibile.

Ed invero, la portata generica ed onnicomprensiva della disposizione sopra riportata non consente di circoscrivere la posticipazione del collocamento in quiescenza solo a coloro che non abbiano maturato i requisiti minimi per la pensione di anzianità e la mancata inclusione di tale presunta condizione ostativa in una delle ipotesi di deroga all'operatività del differimento del pensionamento di vecchiaia espressamente contemplate dalla disciplina in questione conferma la validità di siffatta opzione ermeneutica.

Né la lettura offerta nella suddetta circolare Inpdap e recepita nell'ordinanza reclamata può trovare giustificazione in un'interpretazione logica sistematica della previsione de qua poiché, come correttamente evidenziato dall'istante, la ratio della stessa è ispirata ad un contenimento non già della spesa pubblica in generale, che è un dato di per sé neutro, bensì, nello specifico, della spesa pensionistica attraverso una riduzione dell'accesso massiccio al pensionamento di vecchiaia, obiettivo che, viceversa, resterebbe frustrato ove si ritenesse che lo spostamento della decorrenza del trattamento di quiescenza non valga in modo indifferenziato per tutti, a prescindere dall'anzianità contributiva vantata, tenuto conto, altresì che la quota 95 (età più anni di servizio) è facilmente raggiungibile per coloro che nel 2010 avevano 64 anni, essendo sufficienti solo 31 anni di servizio. Inconferente ai fini di causa è infine la circostanza dell'omessa presentazione da parte del Carpita della domanda di trattenimento in servizio oltre i limiti di età per un ulteriore biennio in quanto al momento in cui tale domanda poteva essere presentata, e cioè sei mesi prima di compiere 65 anni, era già entrato in vigore il dl 78/2010 che ha innovato l'istituto riducendo tale evenienza da diritto del dipendente a mera facoltà rimessa alla discrezionalità del datore pubblico. Oltre al fumus anche il periculum in mora pare integrato considerato il concreto rischio che i tempi di definizione del giudizio ordinario si protraggano oltre la scadenza ultima della possibilità di permanenza in servizio del lavoratore rendendo così inutile un provvedimento di accoglimento successivo.

Alla stregua delle superiori considerazioni il reclamo proposto va, pertanto, accolto e, per l'effetto, in accoglimento del ricorso ex art 700 da lui presentato in data 21.1.2001^{va} ordinato alla Provincia Regionale il trattenimento in servizio dell'istante sino al 31.1.2012. Avuto riguardo all'obiettiva controvertibilità della questione trattata appare equo compensare interamente tra le parti le spese di lite

P.Q.M.



Accoglie il reclamo proposto da Carpita Pietro e per l'effetto revoca l'ordinanza impugnata ed in
accoglimento del ricorso ex art 700 da lui presentato in data 21.1.2001 ordina alla Provincia
Regionale il trattenimento in servizio dell'istante sino al 31.1.2012.

Spese compensate.

Si comunichi

Il Giud. est.

Seclude

IL PRESIDENTE

G. Di Luca

Depositato in cancelleria il 27 APR. 2011

IL CANCELLIERE SI SUPER

Luca Lucantoni

[Signature]

n. D. W. L. L. L.

~~in proprie~~
in mani del collega addetto allo studio Avv. *[Signature]*
in mani della Segreteria
Data, B. *06/5/11*

 UFFICIALE GIUDIZIARIA
TRIBUNALE DI CASSAZIONE
[Signature]